

ALLEGATO A) ALLE "LINEE GUIDA OPERATIVE IN MATERIA DI CENTRI INTERUNIVERSITARI – ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA"

**CONVENZIONE ISTITUTIVA
DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA**

(indicare denominazione)

Tra

- **l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna**, con sede in Bologna via Zamboni 33, codice fiscale 80007010376, di seguito indicata come "Università di Bologna", rappresentata dal Rettore pro-tempore autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico del e con delibera del Consiglio di Amministrazione del

E

- **l'Università degli Studi di** con sede in via, codice fiscale....., rappresentata dal Rettore pro-tempore, autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico del e con delibera del Consiglio di Amministrazione del

- **l'Università degli Studi di**, con sede invia, codice fiscale, rappresentata dal Rettore pro-tempore, autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico del e con delibera del Consiglio di Amministrazione del

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Denominazione, finalità e attività del Centro

1. E' istituito a norma dell'art. 91 del D.P.R. 382/80 tra le Università in epigrafe, il Centro Interuniversitario di Ricerca *(indicare denominazione)*.

2. Il Centro si propone di:

(descrivere finalità del Centro).

3. Per conseguire i suoi scopi il Centro provvederà a:

(descrivere attività del Centro).

4. Il Centro svolgerà le proprie attività in modo non concorrenziale rispetto alle finalità istituzionali delle Università aderenti, ma evidenziando il valore aggiunto della collaborazione scientifica per il perseguimento delle finalità comuni.

Art. 2 - Sede amministrativa del Centro

1. Il Centro ha sede, ai soli fini organizzativi ed amministrativi, presso Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Dipartimento di *(indicare denominazione del Dipartimento sede)*.

2. La sede amministrativa può essere variata su proposta del *(indicare l'organo al quale è attribuita la competenza)*, mediante accordo sottoscritto da tutte le Università convenzionate e previa deliberazione degli organi competenti di ciascuna.

Art. 3 – Personale aderente al Centro e collaboratori

1. Al Centro possono aderire professori/professoressse e ricercatori/ricercatrici appartenenti alle Università convenzionate, che svolgono ricerca scientifica nei settori di interesse del Centro, previo assenso dei competenti organi, secondo la normativa vigente nell'Università di appartenenza.

La domanda di adesione è inoltrata al Direttore/Direttrice, che ne valuta i requisiti per l'accoglimento e da questi trasmessa *al (indicare organo a cui è attribuita la competenza)*, che ne prende atto e adotta le conseguenti deliberazioni.

In caso di recesso, la comunicazione dovrà essere inoltrata al Direttore/Direttrice, che ne prende atto e la trasmette al *(indicare organo a cui è attribuita la competenza)* per le conseguenti deliberazioni, ivi inclusa la destinazione di eventuali contratti e finanziamenti di cui sia titolare il recedente in relazione alla propria appartenenza al Centro.

2. Possono aderire al Centro, previa delibera della struttura di appartenenza e del *(indicare organo a cui è attribuita la competenza)*, assegnisti/e di ricerca, borsisti/e, specializzandi/e, dottorandi/e di ricerca e altro personale con specifiche competenze tecnico-scientifiche negli ambiti disciplinari di interesse del Centro.

3. Possono altresì aderire a titolo personale, altri studiosi appartenenti ad Università non convenzionate, anche straniere o ad altre istituzioni, le cui finalità siano compatibili con quelle del Centro.

4. Possono essere collaboratori del Centro a titolo personale, studiosi appartenenti ad istituzioni non universitarie le cui finalità siano compatibili con quelle del Centro.

Art. 4 - Organi del Centro

1. Sono organi del Centro:

- a) il Direttore/la Direttrice;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Comitato Scientifico.

2. La carica negli organi è ricoperta a titolo gratuito.

Art. 5 - Il Direttore/La Direttrice

1. Il Direttore/La Direttrice è nominato/a dal Consiglio Direttivo tra docenti di ruolo e ricercatori/ici delle Università convenzionate per una durata di *X anni (solitamente 3 anni - valutare eventuali diversi periodi)* e può essere riconfermato/a; può avvalersi della facoltà di nominare un Segretario con funzioni di supporto nelle attività di gestione ed organizzazione.

Il Direttore/La Direttrice svolge le seguenti *funzioni (elenco esemplificativo e non esaustivo)*:

- rappresenta il Centro e ne è responsabile, sovrintendendo al suo funzionamento generale;
- convoca e presiede il (indicare gli organi stabiliti da Convenzione) e cura l'esecuzione delle relative delibere;
- sottopone per l'approvazione al Consiglio Direttivo e al Comitato Scientifico, secondo le rispettive competenze, il programma di attività triennale e annuale corredato da un piano che ne attesti la sostenibilità economico-finanziaria e, al

termine di ogni esercizio, una relazione che attesti le attività scientifiche svolte corredata con un rendiconto economico-finanziario;

- invia alle Università convenzionate la relazione annuale sull'attività svolta con allegato il rendiconto economico-finanziario;
- può proporre al Consiglio Direttivo e/o al Comitato Scientifico eventuali regolamenti interni.

Art. 6 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da **un rappresentante per ciascuna delle Università convenzionate**, nominato da ogni Ateneo secondo le norme in vigore nello stesso, che rimane in carica tre anni (*valutare periodi di durata*); la nomina può essere confermata (*una volta/limite di mandato*) *oppure non è rinnovabile*.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- nominare il/la Direttore/Direttrice;
- approvare il programma di attività triennale e annuale corredato da un piano che ne attesti la sostenibilità economico-finanziaria, sottoposto dal/la Direttore/Direttrice;
- approvare, al termine di ogni esercizio, la relazione che attesta le attività scientifiche svolte corredata con un rendiconto economico-finanziario, sottoposta dal/la Direttore/Direttrice;
- assumere tutte le delibere di carattere organizzativo necessarie al funzionamento del Centro, in raccordo con il Dipartimento sede amministrativa;
- deliberare a maggioranza assoluta (*o diversa maggioranza se necessario*) su eventuali modifiche al testo convenzionale, da sottoporre all'approvazione degli organi accademici degli Atenei convenzionati;
- deliberare in merito alle richieste di adesione di ulteriori Università interessate alle attività del Centro;

- prendere atto delle adesioni al Centro di nuovi membri, sottoposte dal Direttore e adottare le delibere conseguenti;
- deliberare su ogni argomento sottoposto al suo esame da almeno *(metà dei rappresentanti o indicare numero diverso)* di membri del Centro;
- *(inserire eventuali altre competenze)*.

Verificata la fattibilità tecnica, la seduta potrà svolgersi in presenza oppure da remoto o in modalità mista.

Art. 7 - Il Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è composto da studiosi che condividono le finalità scientifiche del Centro ed evidenziano profili scientifici coerenti con i diversi ambiti disciplinari *(indicare numero e caratteristiche, tipo cultori o esperti di chiara fama nell'ambito della materia o altro)*; sono proposti da uno o più componenti del Consiglio Direttivo ed approvati dallo stesso.

Il Comitato Scientifico esprime un parere/approva la programmazione scientifica e le linee generali delle attività del Centro, sottoposta dal Direttore e di *(indicare eventuali altre attività)*.

(se ritenuto utile: Il Consiglio Direttivo e il Comitato Scientifico si riuniscono congiuntamente, su convocazione del Direttore, almeno una volta all'anno e, comunque, ogni volta sia richiesto da almeno la metà dei membri).

Verificata la fattibilità tecnica, la seduta potrà svolgersi in presenza, oppure da remoto o in modalità mista.

Art. 8 – Gestione Amministrativa e Finanziamenti

Il Centro è privo di soggettività giuridica e di autonomia amministrativa, negoziale e contabile ed i contratti e le Convenzioni relative alle attività di suo interesse dovranno essere stipulati dal Dipartimento sede amministrativa su proposta del Direttore del Centro, nonché laddove necessario e/o richiesto, dall'Università Convenzionata coinvolta nella specifica attività.

Il Centro opera mediante finanziamenti con vincolo di destinazione provenienti da enti pubblici o privati, nazionali o esteri, da Convenzioni nazionali ed internazionali con Enti di ricerca o con organismi di carattere sovranazionale o comunitario, da fondi di ricerca o altre assegnazioni, su base facoltativa e previa approvazione dei rispettivi organi di governo delle Università convenzionate, secondo la normativa vigente nelle stesse.

La gestione amministrativa e contabile è affidata al Dipartimento sede amministrativa del Centro, in accordo con le norme del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università di appartenenza, nel rispetto dei principi di equilibrio e sostenibilità economico-finanziaria e garantendo una rendicontazione specifica.

I finanziamenti assegnati in maniera **indivisa** e relativi ad iniziative comuni saranno gestiti presso l'Università sede amministrativa, con vincolo di destinazione al Centro. I finanziamenti eventualmente assegnati in forma **divisa** alle singole Università aderenti al Centro e con destinazione vincolata alle attività di ricerca del Centro stesso saranno gestiti dalle singole Università assegnatarie nel rispetto della destinazione prevista.

Nel caso in cui il Centro sia interessato alla partecipazione a progetti competitivi, il ruolo delle Università convenzionate sarà definito, compatibilmente con le regole del programma di finanziamento, sulla base delle casistiche previste nelle Linee guida operative sui Centri interuniversitari vigenti presso l'Università di Bologna.

In caso di indebitamento del Centro, la responsabilità connessa al ripianamento ricadrà esclusivamente sul/i Dipartimento/i dell'Ateneo che ha generato l'obbligazione da cui è derivata la situazione debitoria.

L'eventuale utilizzo di risorse materiali ed umane messe a disposizione dalle Università convenzionate dovrà essere disciplinato con appositi accordi.

Per la disciplina di aspetti organizzativi, il Centro potrà adottare specifici Regolamenti.

Art. 9 – Gestione patrimoniale

Poiché il Centro non dispone di autonomia patrimoniale, i beni da esso acquistati o al medesimo concessi in uso sono inventariati sul registro dei beni di terzi in uso presso le Università aderenti in cui sono allocati e riportati, a titolo ricognitivo con l'indicazione della sede di allocazione fisica, nei registri inventariali/dei beni in uso del Dipartimento dell'Università sede amministrativa del Centro, secondo le disposizioni normative nazionali vigenti e le regolamentazioni interne.

Il consegnatario dei beni inventariali presso il Dipartimento sede amministrativa del Centro è anche consegnatario e responsabile della custodia dei beni inventariati acquisiti dal Centro o al medesimo concessi in uso.

I registri inventariali/dei beni di terzi in uso relativi al Centro devono essere aggiornati annualmente.

Art. 10 - Durata e rinnovo della Convenzione

La presente convenzione è stipulata in modalità elettronica, tramite firma digitale, ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale (CAD) ed entra in vigore dalla data di repertoriazione dopo la sottoscrizione da parte dell'ultimo firmatario; ha sei (6) anni di validità.

Alla scadenza della Convenzione gli organi del Centro rimangono in carica fino all'entrata in vigore della nuova Convenzione.

Il rinnovo è attuato mediante la stipula di un nuovo atto scritto, previa acquisizione delle delibere degli organi competenti delle Università aderenti e dopo opportuna valutazione dell'attività scientifica svolta dal Centro nel periodo precedente.

Art. 11 – Diritto di recesso

Ogni Università convenzionata ha la possibilità di recedere dal Centro inviando apposita comunicazione tramite lettera raccomandata con A. R. o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), indirizzata al/alla Direttore/Direttrice del Centro con preavviso di almeno novanta (90) giorni.

Resta in ogni caso fermo l'obbligo per l'Università receduta di adempiere alle obbligazioni e agli oneri assunti nell'ambito delle attività svolte dal Centro anteriormente alla data di ricezione della comunicazione di recesso.

Art. 12 – Scioglimento del Centro

Il Centro è sciolto anticipatamente su proposta del Consiglio Direttivo alle Università convenzionate nei seguenti casi:

- a) mancanza di un Dipartimento disposto a svolgere la funzione di sede amministrativa;
- b) venire meno dell'interesse per la ricerca oggetto del Centro da parte di tutte le Università o per inattività dello stesso;
- c) venir meno della pluralità di adesioni, in presenza di un solo dipartimento aderente.

Nessun impegno o contratto potrà essere assunto dopo che il Comitato Direttivo ha avanzato proposta di scioglimento.

Entro sei (6) mesi dal verificarsi della causa di scioglimento anticipato del Centro dovranno essere portate a termine tutte le procedure di liquidazione della gestione amministrativo-contabile. Qualora impegni o contratti verso terzi comportassero l'esigenza di un termine superiore ai sei mesi rispetto alla proposta di scioglimento, il Comitato Direttivo indicherà le modalità da osservare per onorare gli impegni o i contratti in atto o mediante il riconoscimento della "ultrattività" dovuta fino alla scadenza degli impegni e contratti relativi o mediante trasferimento degli stessi a struttura disponibile con le doverose cautele verso i terzi interessati.

Art. 13 - Destinazione di beni e risorse finanziarie a seguito di scadenza o scioglimento anticipato

Alla scadenza della Convenzione o in caso di scioglimento anticipato, beni e risorse finanziarie del Centro dovranno essere così ripartiti:

- i beni concessi in uso al Centro sono riconsegnati alle strutture che li hanno concessi;
- i fondi assegnati in forma divisa ai vari Atenei confluiscono nel patrimonio degli stessi;
- le risorse finanziarie assegnate in maniera indivisa sono ripartite tra le Università Convenzionate su deliberazione dei rispettivi organi di governo, secondo la normativa vigente in ciascuna Università, secondo quanto proposto dal Consiglio Direttivo, sentito il Comitato Scientifico.

Art. 14 – Obblighi informativi

Annualmente, il Dipartimento sede amministrativa del Centro trasmette alle Università convenzionate la relazione che attesti le attività scientifiche svolte corredata con un rendiconto economico-finanziario predisposta dal/la Direttore/Direttrice e approvata dal Consiglio Direttivo e dal Comitato Scientifico.

Art. 15 - Codice Etico e di comportamento

Le Università convenzionate riconoscono i principi fondamentali ed i valori etici condivisi dalla comunità scientifica nazionale ed internazionale alla base delle attività da esse svolte. A tal fine, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2 comma 3 del d.P.R. 62/2013, estendono, per quanto compatibile, gli obblighi di condotta contenuti nei codici Etici e di comportamento adottati da ciascuna Università a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi coinvolti nelle attività oggetto di collaborazione

Art. 16 - Tutela della proprietà intellettuale

Fatti salvi i diritti morali d'autore riconosciuti agli autori, i diritti patrimoniali sulle opere, sulle creazioni o sugli elaborati intellettuali risultanti ("Risultati") nell'ambito delle attività del centro, apparterranno all'istituzione convenzionata che ha svolto l'attività. Ai fini del presente accordo il termine Risultati si intende

inclusivo, a titolo meramente esemplificativo, di presentazione, seminario, convegno, pubblicazione, evento di diffusione di cultura scientifica, nonché ogni altra rappresentazione di atti, fatti o idee su qualsiasi supporto effettuata dalle istituzioni convenzionate nell'ambito delle attività svolte dal Centro.

Nel caso di Risultati ottenuti congiuntamente, le istituzioni interessate si impegnano a stipulare specifici accordi di condivisione che riconoscano i diritti e gli apporti di ciascuna, di qualsiasi genere o natura essi siano, alla realizzazione dei Risultati.

Art. 17 – Obblighi di riservatezza

Le Università convenzionate si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite dai relativi aderenti al centro e collaboratori a seguito e in relazione alla attività oggetto del medesimo.

Art. 18 – Sicurezza nei luoghi di lavoro

Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal T.U. sulla sicurezza del lavoro di cui al D. Lgs. 9.04.2008 n. 81 e s.m.i., il Rettore di ciascun Ateneo convenzionato assume, in veste di relativo datore di lavoro, tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, degli studenti e dei collaboratori del Centro ospitati presso la propria sede di competenza.

Al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria opera per conto delle Università presso enti esterni, così come di quello di Enti che svolgono la loro attività presso le Università, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.lgs. 9.04.2008 n. 81 e s.m.i. sono individuati di intesa fra Enti convenzionati e le singole Università attraverso specifici accordi.

Art. 19 – Coperture assicurative

Ogni Università contraente garantisce, per quanto di competenza, che il personale universitario, i collaboratori e gli studenti che svolgono attività inerenti al Centro

presso le proprie strutture, siano in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

Ciascuna Università convenzionata, per quanto di propria competenza, si impegna altresì ad integrare le coperture assicurative di cui al precedente comma con quelle ulteriori che si dovessero rendere eventualmente necessarie, in relazione a particolari esigenze poste dalle specifiche attività di volta in volta realizzate.

Art. 20 – Trattamento dei dati personali

Le Università contraenti si impegnano reciprocamente al trattamento dei dati relativi all’espletamento delle attività del Centro in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i e Regolamento UE 2016/679.

Le informative estese sul trattamento dati, sono rese disponibili on-line sui siti internet dei rispettivi Atenei convenzionati nel rispetto delle norme in materia di privacy. Per Alma Mater Studiorum Università di Bologna, si rinvia al seguente indirizzo <https://www.unibo.it/it/ateneo/privacy-e-note-legali/privacy>

Art. 21 – Controversie

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli Atenei firmatari della presente Convenzione nel corso della durata del Centro è competente il giudice ordinario del luogo in cui ha sede legale l’Università sede amministrativa del Centro.

Art. 22 – Adesioni di ulteriori Università

Le richieste di adesione di ulteriori Università rispetto a quelle convenzionate sono sottoposte al Consiglio Direttivo che ne delibera l’accettazione, la sottopone agli organi di governo delle Università convenzionate e formalizzate mediante appositi Atti aggiuntivi.

Art. 23 – Modifiche alla Convenzione

Le modifiche al testo della Convenzione sono deliberate a maggioranza assoluta (*o diversa maggioranza se necessario*) dal Consiglio Direttivo e approvate dagli organi

di governo delle Università Convenzionate.

Art. 24 – Registrazione e imposta di bollo

Il presente atto si compone di n fogli viene redatto in un unico originale e sarà registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi dell'art. 4. Tariffa parte II - atti soggetti a registrazione in caso d'uso- del D.P.R. 26.04.1986 N. 131. Le spese eventuali di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

L'imposta di bollo (art.2 della Tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. n. 642/1972), pari ad euro verrà assolta in modalità virtuale dall'Università sede Amministrativa, che provvederà al pagamento.

Il relativo versamento verrà effettuato ai sensi dell'art. 15 del citato Decreto 642/1972, come da autorizzazione n. 140328 del 13 dicembre 2018 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Bologna- Ufficio territoriale di Bologna 2.

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

IL RETTORE _____

Bologna,

Università degli Studi di

IL RETTORE _____

.....,

Università degli Studi di

IL RETTORE _____

.....,